



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

SERVIZIO ECOLOGIA

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

SETTORE 3 – URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. n. 2834

Romano d'Ezzelino, 18/02/2008

ORDINANZA del Reg. N. 09/08

OGGETTO: Obblighi per i proprietari e/o detentori di cani.

IL RESPONSABILE SETTORE 3 – URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO (Decreto Sindacale Prot. n. 13892 del 14/09/2007)

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente e a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Preso atto delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute a questo Ente in materia di:

- abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, aree verdi e aree pubbliche destinate alla ricreazione e allo svago e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
- pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione dei cani privi di custodia in vie ed aree pubbliche;

Accertato che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato dalla noncuranza diffusa tra alcuni proprietari dei cani che durante le passeggiate con i loro animali abbandonano gli escrementi sul suolo, ovunque si trovino, trascurando l'evidente dovere civico di provvedere alla raccolta con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti, pregiudicando la vivibilità dell'area stessa;

Rilevata la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, l'igiene del suolo pubblico, il decoro dell'ambiente urbano, nonché sulla sicurezza delle persone;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Visti:

- la Legge Regionale 28/12/1993 n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" ed in particolare l'art. 18, comma 1, il quale obbliga i conduttori di cani ad evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici, provvedendo, in caso contrario, all'immediata pulizia del suolo imbrattato dagli animali;
- il D.P.R. 08/02/1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la Legge 24/01/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 14/08/1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

SERVIZIO ECOLOGIA

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

- la Legge 20/07/2204 n 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- la D.G.R.V. n. 272 del 06.02.2007 “Linee guida per la regolamentazione uniforme dell’igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto...”;
- l’art. 7-bis “Sanzioni amministrative” del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
- l’Ordinanza del Ministero della salute del 14/01/2008 “Tutela dell’incolumità pubblica all’aggressione di cani”; pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28.01.2008.

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati,

Art. 1 – Custodia dei cani.

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:

- a. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l’edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla pubblica via;
- b. I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti con le caratteristiche e le dimensioni previste dall’Allegato A alla D.G.R.V. n. 272 del 06.02.2007, punti 7, 8 e 9 o, in casi particolari, legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 4,00 metri e comunque in maniera che non possano arrecare danno a occasionali visitatori.
- c. i recinti devono essere dotati di una cuccia o di un’area sufficientemente protetta da sole e dalle intemperie e con acqua sempre a disposizione.

Art. 2 – Condotta dei cani.

Sono vietati:

- a. L’ addestramento o la selezione tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l’aggressività;
- b. Sottoporre i cani a doping, così come definito dall’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n.376
- c. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto del cane o finalizzati a scopi non curativi in particolare:
 - Il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino alla emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita;
 - il taglio delle orecchie;
 - la recisione delle corde vocali.
- d. L’acquisto, possesso o detenzione di cani di razze a rischio di aggressività da parte di particolari soggetti di cui all’art. 5 comma 4 della richiamata Ordinanza Ministeriale:

E’ obbligatorio:

- e. L’utilizzo di guinzaglio o museruola per i cani condotti per le pubbliche vie;
- f. L’utilizzo di guinzaglio e museruola per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto;
- g. L’utilizzo del guinzaglio e della museruola per l’accompagnamento anche per le pubbliche vie di cani di razze a rischio di aggressività di cui all’elenco contenuto nella predetta Ordinanza Ministeriale e riportato in calce al presente atto;



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

SERVIZIO ECOLOGIA

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

- h. Che la persona che accompagna l'animale sia in grado di aver il controllo sullo stesso;
- i. La stipula di una polizza assicurativa r.c. per danni contro terzi causati da cani di razze a rischio di aggressività;

Art. 3 – Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni.

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico "divieto di passeggio di cani":

- a. di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b. di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestini porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei rifiuti domestici;

Art. 4 – Sanzioni.

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16/01/2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00;

Art. 5 – Disposizioni finali.

- a) Gli obblighi di cui all'art. 2 comma e), f) e g) e l'art 3 della presente ordinanza non si applicano ai cani guida dei non vedenti e dei non udenti, ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, VV.FF. e di Protezione Civile;
- b) I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei seguenti casi: entro i limiti dei luoghi privati, purché non aperti al pubblico e nelle aree all'uopo predisposte; i cani da pastore e da caccia quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia;
- c) Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina;
- d) Copia della presente ordinanza viene affissa all'albo Pretorio del Comune, esposta in luoghi di visibilità pubblica e inserita nel sito istituzionale dell'Ente, al fine di darne la massima divulgazione, inoltre, viene trasmessa all'Ufficio LL.PP. per l'installazione di apposita segnaletica su tutto il territorio comunale, alla Polizia Locale, ai Carabinieri e al servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n° 3.

RICORDA

Anagrafe canina

In applicazione della Legge Regionale del Veneto n. 60/93 è stata istituita l'Anagrafe Regionale Canina la cui gestione è stata affidata a livello locale ai Servizi Veterinari presso ogni Unità Locale Socio Sanitaria. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita ed è prevista per tutti i detentori di cani. Obbligatoria anche l'applicazione di un microchip che consentirà l'identificazione dei cani. Il rispetto di questa prescrizione è importante ai fini della prevenzione del randagismo.



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

SERVIZIO ECOLOGIA

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

INFORMA

- Che il kit per la raccolta delle deiezioni canine è in vendita presso negozi, supermercati e rivendite di prodotti per l'agricoltura.
- Che il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Dott.ssa Ornella Falco, Ufficio Ecologia, Via Gioberti n. 4, Romano d'Ezzelino, tel. 0424 818690, fax 0424 512042, e-mail: ecologia@comune.romano.vi.it.
- Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (TAR) ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 60 (sessanta) giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza.

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Urbanistica e Gestione del Territorio
Geom. Luigi Pellanda



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

SERVIZIO ECOLOGIA

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

Allegato Ordinanza n° 09 del 18/02/2008

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività ai sensi dell'Ordinanza Ministero della salute 14.01.2008

American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brasileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pit bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.